



ALLEGATO

Regione Puglia



POLITICHE ATTIVE

PER I PERCETTORI DI AA.SS. IN DEROGA E DI SOSTEGNO AL REDDITO

***Indicazioni Operative per la gestione delle politiche attive per il lavoro
a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga e dei percettori di sostegno al
reddito***

Le presenti linee guida rappresentano una integrazione di quanto già disposto con. D.G.R. n. 303 del 09-02-2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 41 del 03-03-2010 e con D.G.R. n. 1829 del 04-08-2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 138 del 25-08-2010, per la sola impostazione dei percorsi di Politica Attiva da erogare all'interno dei Centri per l'Impiego in favore dei Percettori di AA.SS. in deroga, ed in prosecuzione delle attività già svolte nelle precedenti annualità, al fine di ottenere una uniformità di comportamenti su tutto il territorio regionale, nonché il presupposto per gli interventi previsti nell'ambito del piano straordinario in favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga e percettori di sostegno al reddito, approvato con DGR n. 249 del 19/02/2013, pubblicata sul BURP n. 41 del 19/03/2013.

Percorso di RICOLLOCAZIONE

Il percorso di RICOLLOCAZIONE è rivolto ai lavoratori in *CIG in deroga sospesi a ZERO ORE o in Mobilità in Deroga*, anche rivenienti da accordi nazionali. Per tali lavoratori, a rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi, il percorso presso i Centri per l'Impiego prevede l'erogazione di servizi, modulati per quantità e tipologia, con la sola differenziazione determinata dalla circostanza che si tratti di Prima Erogazione di Servizi o Successive Erogazioni. Il percorso di ricollocazione deve essere attivato secondo lo schema riportato nella tabella che segue:

TABELLA A

I Erogazione di servizi*	<p>SERVIZI BASE OBBLIGATORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - A1.1 (Patto) - A1.2 (Scheda Anagrafica-Professionale) - A2.3 (Bilancio di Competenze) - A1.3 (PAI) <p>SERVIZI SPECIALISTICI</p> <ul style="list-style-type: none"> - A2.1 (Counselling individuale) - A2.2 (Counselling di gruppo) - A3.1 (Tutorship inserimento lavorativo)
Successive erogazioni*	<p>SERVIZI BASE OBBLIGATORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - A1.3.1 (Aggiornamento Scheda, Bilancio di Competenze e PAI) <p>SERVIZI SPECIALISTICI</p> <ul style="list-style-type: none"> - A2.1 (Counselling individuale) - A2.2 (Counselling di gruppo) - A3.1 (Tutorship inserimento lavorativo)

*Si intendono volumi di servizi da pianificare in riferimento a 12 mesi di AA.SS. in deroga

Come stabilito nell'Accordo regionale del 1 febbraio 2013, nel caso di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, i datori di lavoro, all'atto della effettiva sospensione del rapporto di lavoro comunicheranno al lavoratore l'obbligo di presentarsi entro otto giorni presso il Centro per l'Impiego competente per residenza/domicilio del lavoratore, ai fini dell'attivazione del percorso di ricollocazione.

Si precisa che la comunicazione di cui sopra dovrà essere consegnata al lavoratore eventualmente anche in attesa dell'accordo o del decreto di autorizzazione regionale che potrà essere acquisito successivamente.

Per i lavoratori dipendenti da imprese o unità produttive ubicate nella Regione Puglia, ed aventi residenza/domicilio fuori dal territorio della Regione, il Centro per l'Impiego di competenza sarà quello di riferimento della sede dell'impresa o dell'unità produttiva.

Il lavoratore, munito della comunicazione di sospensione, dovrà presentarsi presso il Centro per l'Impiego per l'attivazione dei servizi del percorso di ricollocazione. Periodicamente i Centri per l'Impiego, per il tramite del sistema informativo SINTESI e la Banca Dati Percettori INPS, verificheranno la posizione dei lavoratori ai fini del trattamento di CIG e **procederanno alla convocazione di coloro che non si sono presentati in seguito alla comunicazione di sospensione da parte del datore di lavoro**. Per i lavoratori in mobilità in deroga, i Centri per l'Impiego acquisiranno per il tramite del sistema informativo SINTESI e della Banca Dati Percettori INPS l'elenco di tutti coloro che hanno presentato domanda e procederanno alla loro convocazione.

Ai sensi della normativa vigente, la mancata presentazione presso il Centro per l'Impiego competente equivale a rifiuto della offerta del percorso di riqualificazione/ricollocazione o di un lavoro congruo, con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

E' fatto obbligo al Centro per l'Impiego comunicare all'INPS la mancata ingiustificata presentazione del lavoratore. Si precisa che la comunicazione all'INPS per la decadenza dall'ammortizzatore in deroga deve essere preceduta da almeno una convocazione del lavoratore, a mezzo raccomandata A.R., qualora non ci sia stata presentazione spontanea.

Il Centro per l'impiego, come per il passato, procederà alla registrazione del lavoratore e alla programmazione delle azioni di politica attiva, secondo quanto previsto dalla tabella "A" su riportata. I Centri per l'Impiego provvederanno a convocare i lavoratori che non si sono presentati anche in attesa della autorizzazione regionale/ministeriale alla fruizione dell'ammortizzatore sociale in deroga.

Nei casi di **PRIMA EROGAZIONE DI SERVIZI**, ai lavoratori in mobilità o in CIG in deroga a zero ore dovranno essere erogati i **SERVIZI DI BASE OBBLIGATORI**, (azioni A1.1 - A1.2 - A2.3 - A1.3, tab. "A") e successivamente i **SERVIZI SPECIALISTICI** (A2.1 - A2.2 - A3.1, tab. "A"), concordati con il lavoratore e indicati nel PAI. A tal fine è consentito ripetere una stessa tipologia di servizio purché con contenuti diversi. L'individuazione dei **SERVIZI SPECIALISTICI** sarà supportata dall'analisi dei bacini di utenza per genere, fasce di età, titoli di studio o altri parametri utili ad indirizzare i lavoratori verso i servizi idonei a favorire l'occupabilità e la ricollocazione professionale.

Nei casi di **SUCCESSIVE EROGAZIONI DI SERVIZI**, ai lavoratori in mobilità o CIG in deroga a zero ore dovrà essere erogato l'**AGGIORNAMENTO PAI** (A1.3.1) nel corso del quale si procederà ad aggiornare la scheda anagrafica-professionale, il Bilancio di Competenze ed il piano di attività del lavoratore, nonché i **SERVIZI SPECIALISTICI** secondo le stesse modalità previste per la Prima Erogazione di Servizi.

Qualora i lavoratori non abbiano fruito di tutti i **Servizi Base Obbligatori** previsti nella **Prima Erogazione di Servizi**, dovrà procedersi preliminarmente al completamento dei servizi di base per poi procedere a quelli previsti per le successive erogazioni.

Qualora non sia stato predisposto il PAI (A1.3), dovrà necessariamente procedersi alla sua redazione.

Percorso di REINTEGRO

Il percorso di reintegro è rivolto ai lavoratori in *Cassa Integrazione Guadagni* con riduzione oraria o a rotazione, anche rivenienti da accordi nazionali. Per tali lavoratori, ancora attivi nei processi produttivi, il percorso presso i Centri per l'Impiego prevede l'erogazione di servizi BASE, modulati per quantità e tipologia, con la sola differenziazione determinata dalla circostanza che si tratti di Prima Erogazione di Servizi o Successive Erogazioni; il percorso di reintegro deve essere attivato secondo lo schema riportato nella tabella che segue:

TABELLA B

I Erogazione di servizi*	SERVIZI BASE OBBLIGATORI - A1.1 (Patto) - A1.2 (Scheda Anagrafica-Professionale) - A2.3 (Bilancio di Competenze) - A1.3 (PAI)
Successive erogazioni*	SERVIZI BASE OBBLIGATORI - A1.3.1 (Aggiornamento Scheda, Bilancio di Competenze e PAI)

- Si intendono volumi di servizi erogati in riferimento a 12 mesi di AA.SS. in deroga

Come stabilito nell'Accordo regionale del 1 febbraio 2013, nel caso di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, i datori di lavoro, all'atto della effettiva sospensione del rapporto di lavoro comunicheranno al lavoratore l'obbligo di presentarsi entro otto giorni presso il Centro per l'Impiego competente per residenza/domicilio del lavoratore, ai fini dell'attivazione del percorso di reintegro.

Si precisa che la comunicazione di cui sopra dovrà essere consegnata al lavoratore eventualmente anche in attesa dell'accordo o del decreto di autorizzazione regionale che potrà essere acquisito successivamente.

Per i lavoratori dipendenti da imprese o unità produttive ubicate nella Regione Puglia, ed aventi residenza/domicilio fuori dal territorio della Regione, il Centro per l'Impiego di competenza sarà quello di riferimento della sede dell'impresa o dell'unità produttiva.

Il lavoratore, munito della comunicazione di sospensione, dovrà presentarsi presso il Centro per l'Impiego per l'attivazione dei servizi del percorso di reintegro. Periodicamente i Centri per l'Impiego, per il tramite del sistema informativo SINTESI e della Banca Dati Percettori INPS verificheranno la posizione dei lavoratori ai fini del trattamento di CIG e procederanno alla convocazione di coloro che non si sono presentati in seguito alla comunicazione di sospensione da parte del datore di lavoro.

Ai sensi della normativa vigente, la mancata presentazione al Centro per l'Impiego competente equivale a rifiuto della offerta del percorso di riqualificazione/ricollocazione o di un lavoro congruo, con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

E' fatto obbligo al Centro per l'Impiego comunicare all'INPS la mancata ingiustificata presentazione del lavoratore. Si precisa che la comunicazione all'INPS per la decadenza dall'ammortizzatore in deroga deve essere preceduta da almeno una convocazione del lavoratore, a mezzo raccomandata A.R., qualora non ci sia stata presentazione spontanea.

Il Centro per l'impiego procederà alla registrazione del lavoratore e alla programmazione delle azioni di

politica attiva, secondo quanto previsto dalla tabella "B" su riportata. I Centri per l'Impiego provvederanno a convocare i lavoratori che non si sono presentati anche in attesa della autorizzazione regionale/ministeriale alla fruizione dell'ammortizzatore sociale in deroga.

Nei casi di **PRIMA EROGAZIONE DI SERVIZI**, ai lavoratori in CIG a rotazione o riduzione oraria dovranno essere erogati i **SERVIZI DI BASE OBBLIGATORI**, (azioni A1.1 - A1.2 - A2.3 - A1.3, tab. "B"), e successivamente i **SERVIZI SPECIALISTICI** (A2.1 - A2.2 - A3.1, tab. "B"), concordati con il lavoratore e indicati nel PAI. A tal fine sarà consentito ripetere una stessa tipologia di servizio purché con contenuti diversi. L'individuazione dei SERVIZI SPECIALISTICI sarà supportata dall'analisi dei bacini di utenza per genere, fasce di età, titoli di studio o altri parametri utili ad indirizzare i lavoratori verso i servizi idonei a favorire il riposizionamento nel mercato del lavoro.

Nei casi di **SUCCESSIVE EROGAZIONI DI SERVIZI**, ai lavoratori in CIG a rotazione o riduzione oraria dovrà essere erogato l'**AGGIORNAMENTO PAI** (A1.3.1) nel corso del quale si procederà ove necessario ad aggiornare la scheda anagrafica-professionale, il Bilancio di Competenze ed il piano di attività del lavoratore.

Qualora i lavoratori non abbiano fruito di tutti i **Servizi Base Obbligatori** previsti nella **Prima Erogazione di Servizi**, dovrà procedersi preliminarmente al completamento dei servizi di base, per poi procedere a quelli previsti per le successive erogazioni.

Qualora non sia stato predisposto il PAI (A1.3), dovrà necessariamente procedersi alla sua redazione.

I percettori di Cassa Integrazione Guadagni con riduzione oraria o a rotazione potranno richiedere l'erogazione dei servizi specialistici previsti per il percorso di ricollocazione. Tale richiesta dovrà essere registrata sul PAI e sul sistema informativo SINTESI, **ovvero su eventuali ulteriori sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Puglia**.

Per particolari esigenze organizzative legate al notevole numero di lavoratori in CIG dipendenti da una stessa impresa facenti capo ad uno o più Centri per l'Impiego, può essere previsto lo svolgimento delle attività presso la sede dell'impresa ed un "percorso abbreviato" di sola erogazione della fase A1.1 collettiva (patto di attivazione) nel corso della quale dovrà essere compilata anche la scheda professionale, il bilancio delle competenze ed il piano attività del lavoratore, **ed eventualmente indirizzato verso idoneo percorso formativo**. In questo caso andrà rendicontata la sola azione A1.1, ferma restando l'opportunità da parte di ogni singolo lavoratore di non aderire al "percorso abbreviato", ma di fruire dei servizi nella modalità standard. Nel caso in cui ad effettuare tale attività all'esterno siano gli operatori della formazione professionale in servizio presso i Centri per l'Impiego, dovrà essere seguita la apposita procedura prevista dalle DGR n. 388/2012 e 1471/2012 e loro modificazioni ed integrazioni, per l'utilizzo degli operatori della formazione professionale all'esterno dei Centri per l'Impiego.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In caso di mancata presentazione del lavoratore a seguito di comunicazione di sospensione da parte dell'impresa o di convocazione diretta da parte del Centro per l'Impiego, quest'ultimo **comunica tempestivamente all'INPS a mezzo PEC o raccomandata A/R, e per conoscenza alla Regione PUGLIA e a ITALIA LAVORO, l'elenco dei beneficiari decaduti dai trattamenti previdenziali unitamente alle relative motivazioni.**

L'INPS opererà la sospensione del trattamento, nonché la decadenza, a partire dalla data di mancata presentazione del lavoratore. Ai fini di cui sopra, sono da considerare ricevute le raccomandate inviate ai lavoratori giacenti presso l'ufficio postale e non ritirate.

Costituiscono, **purché formalmente documentate** entro i due giorni successivi dalla mancata presentazione, cause di giustificato motivo dell'assenza del lavoratore alla convocazione, le seguenti fattispecie:

- malattia;
- infortunio;
- gravidanza e puerperio limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria;
- nel caso di lavoratori percettori di CIG in deroga, il rientro in azienda;
- nel caso di lavoratori percettori di MOBILITA' in deroga, la temporanea ricollocazione.

Si rammenta che nelle indicazioni anticrisi del Ministero del Lavoro, approvate dalla Commissione Europea, si stabilisce che *"E' possibile la frequenza del percorso di politica attiva anche durante una ripresa dell'attività lavorativa se ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto dei principi di correlazione ed equilibrio"* tra politiche attive e passive.

La mancata presentazione al Centro per l'Impiego a seguito di interruzione o cessazione della sospensione lavorativa (CIGD) o in caso di rioccupazione (MOBILITA'), dovrà essere comunicata dal lavoratore con dichiarazione sostitutiva di responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000.

In tutti i casi di mancata presentazione giustificata, il Centro per l'Impiego competente provvederà a comunicare una ulteriore data di convocazione.

Tutti i percorsi di politica attiva erogati dai Centri per l'Impiego a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga **dovranno obbligatoriamente essere registrate sul sistema informativo SINTESI, ovvero su eventuali sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione, ed essere rilevati sul registro presenze (allegato 1), per le consequenziali attività di monitoraggio e rendicontazione delle stesse.**

Si rammenta in ogni caso che la mancata comunicazione all'INPS dell'assenza ingiustificata del lavoratore presso i Centri per l'Impiego e la mancata registrazione su SINTESI dei percorsi di politica attiva erogati a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga, determinano, nel caso di disconoscimento della spesa a carico del Fondo Sociale Europeo, danno a carico del bilancio della Regione, con conseguente responsabilità di danno all'Erario.

A conclusione dei percorsi di politica attiva erogati dai centri per l'impiego, verrà riconosciuto ad ogni lavoratore, percettore di ammortizzatore sociale in deroga, un voucher, che consentirà la partecipazione a percorsi formativi finanziati dall'Amministrazione Regionale e previsti in un apposito catalogo. La scelta del percorso avverrà in totale autonomia da parte del lavoratore sulla base delle risultanze dei percorsi di politica attiva ed in particolare degli esiti del bilancio delle competenze. Nelle ipotesi di percorsi di reintegro, tale scelta potrà avvenire anche su segnalazione dei fabbisogni professionali espressi dalle imprese.

I lavoratori percettori di CIG in deroga impegnati in attività di formazione aziendale finanziata con fondi interprofessionali dovranno consegnare al Centro per l'Impiego di competenza apposita certificazione aziendale che dovrà essere registrata sul sistema informativo SINTESI nella apposita scheda individuale del lavoratore.

Al fine di procedere al monitoraggio delle azioni, i Centri per l'Impiego, anche per il tramite dei servizi provinciali per il lavoro dovranno trasmettere ad Italia Lavoro SpA, con cadenza mensile, l'elenco dei servizi erogati, estratti dal sistema informativo SINTESI.

Il presente documento costituisce un aggiornamento delle Linee di Indirizzo fornite con la DGR n. 1829 del 04-08-2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 138 del 25/08/2010 e, per la parte procedurale, dei Piani Operativi Provinciali, già Piani Organizzativi, elaborati da Italia Lavoro s.p.a., nell'ambito dell'Azione di Sistema Welfare to Work per le Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, nel corso dell'anno 2010.

Restano ferme, per quanto non modificate dal presente provvedimento, le previsioni di cui alla D.G.R. n. 303 del 09-02-2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 41 del 03-03-2010 e alla D.G.R. n. 1829 del 04-08-2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 138 del 25-08-2010.

I percorsi di politica attiva come precedentemente descritti dovranno essere attivati anche a favore di coloro che hanno avviato negli anni precedenti percorsi di politica attiva, a tutt'oggi non conclusi.

Al fine di procedere al monitoraggio delle azioni, i Centri per l'Impiego, anche per il tramite dei servizi provinciali per il lavoro dovranno trasmettere ad Italia Lavoro SpA, con cadenza mensile, l'elenco dei servizi erogati, estratti dal sistema informativo SINTESI.

Infine, per tutti coloro che non sono percettori di ammortizzatori sociali in deroga o percettori di sostegno al reddito sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dal d.lgs 181/2000 e smi.

ALLEGATO 1 – registro presenze